

GIURISPRUDENZA

tribunale Tribunale | Roma | Sezione L | Civile | Sentenza | 25 maggio 2017
Data udienza 25 maggio 2017

Integrale

**Lavoro - Rapporto di lavoro subordinato - Retribuzione -
Contratto collettivo aziendale e contratto nazionale -
Inderogabilità del contratto collettivo nazionale in forza di quello
aziendale**

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE IV - LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, dr.ssa M.Lavinia Buconi, nella causa n. 14286/2015. RGAC vertente tra:

GI.PA.

elettivamente domiciliata in Roma, Via (...), presso lo studio dell'Avv. Pi.Pa., che la rappresenta e difendo e giusta mandato a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTI

E

SK. S.r.l. in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via (...), presso lo studio degli Avv.ti Ro.Pe. e Ma.Sa., che la rappresentano e difendono in forza della procura notarile indicata nella memoria di costituzione;

RESISTENTE

All'udienza del 25.5.2017 ha emesso il seguente dispositivo:

Rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 1700,00 oltre

IVA e CPA, in favore della società convenuta.

Roma, 25.5.2017

Il Giudice

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 28.4.2015, Pasi Giovanna conveniva in giudizio Sk. S.p.A. per sentire dichiarare l'illegittimità della decurtazione mensile della retribuzione operata dalla società resistente dal mese di giugno 2014 e per sentire condannare la società resistente al pagamento in suo favore della somma di Euro 89,21 per il mese di giugno, nonché di Euro 62,15 a partire dal mese di luglio 2014 e fino alla data della sentenza o, in subordine, dal marzo 2015.

A fondamento delle domande proposte, esponeva di essere dipendente di Sk. S.r.l. e di avere revocato in data 2.5.2014 la sua iscrizione alla Federazione della Stampa (cui aderisce il Comitato di Redazione di Sk.); ciò premesso, lamentava che in data 22.5.2014 tra la società resistente e il Comitato di Redazione della testata giornalistica Sk. (...) era stato sottoscritto un accordo che prevedeva una trattenuta sulla retribuzione.

Deduceva inoltre di avere manifestato in data 10.6.2014 alla società resistente la sua volontà di non aderire all'accordo, invocava il combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2103 c.c. in ordine all'irriducibilità della retribuzione e sosteneva l'inderogabilità dei diritti retributivi acquisiti ad opera di un contratto aziendale.

Si costituiva la società convenuta, la quale invocava l'art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011 e chiedeva il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza la causa, istruita solo documentalmente, veniva discussa e decisa come da dispositivo, di cui è stata data lettura, e contestuale motivazione.

Secondo il giudice di legittimità, in tema di determinazione della giusta retribuzione, i contratti collettivi di lavoro costituiscono solo possibili parametri orientativi, e poiché non esiste nell'ordinamento un criterio legale di scelta in ipotesi di plurime fonti collettive, il giudice di merito può fare riferimento al contratto collettivo aziendale anziché a quello nazionale, in quanto rispondente al principio di prossimità all'interesse oggetto di tutela, pur se peggiorativo rispetto al secondo, e pur se intervenuto in un periodo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro, diversamente introducendosi, in modo surrettizio, un principio di inderogabilità del contratto collettivo nazionale in forza di quello aziendale, sussistente invece solo rispetto al contratto individuale, e a maggior ragione da escludere quando non è possibile riferirsi direttamente alla fonte collettiva nazionale per mancanza di bilateralità d'iscrizione e di spontanea ricezione ad opera delle parti del rapporto individuale (Cass. n. 1415 del 31 gennaio 2012).

Va inoltre evidenziato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività; il successivo comma 2 prevede inoltre che le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge e sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce, a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

Non può inoltre sottacersi che l'accordo del 22.5.2014 riguarda la trasformazione e la conversione dei contratti di lavoro (materia, questa, espressamente prevista dal comma 2 dell'art. 8 D. L. n. 138/2011, conv. in L. n.148/2011).n. 148/2011).

Nella fattispecie dedotta in giudizio, l'accordo aziendale del 22.5.2014 prevede espressamente l'assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale giornalistico in forza a tempo determinato e dei giornalisti operanti con contratto di lavoro autonomo con le cadenze previste dall'accordo medesimo; nessun dubbio, dunque, in ordine alla finalità di incremento dell'occupazione perseguita dal suddetto accordo; è inoltre incontestato che l'ipotesi di accordo è stata sottoposta a referendum e approvata dall'assemblea dei lavoratori, con maggioranza di voti favorevoli (82 su 143 votanti).

L'art. 8 D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011 non può peraltro ritenersi abrogato dal nuovo testo dell'art. 2103 c.c., introdotto dall'art. 3 D.Lgs. n. 81/2015: mentre l'ampia deroga erga omnes ivi prevista è condizionata tanto a vincoli di scopo quanto a requisiti di rappresentatività delle parti sindacali stipulanti, quella di cui al nuovo testo dell'art. 2103 c.c. riguarda uno specifico e circoscritto tipo di intervento, senza richiedere il perseguimento di obiettivi generali, né il rispetto di un criterio maggioritario in sede di conclusione del contratto collettivo.

Non possono pertanto condividersi le deduzioni della ricorrente in ordine l'inderogabilità dei diritti retributivi acquisiti, né può ritenersi rilevante la revoca, da parte della ricorrente, dell'adesione al Sindacato stipulante.

Le deduzioni relative all'insussistenza di un contratto collettivo, nonché il riferimento del medesimo accordo ad un mero segmento dell'azienda e all'inapplicabilità dell'accordo ai Quadri, svolte in sede di note autorizzate dalla ricorrente svolte dalla ricorrente (la quale ha sotto il primo aspetto sostenuto che l'accordo del 22.5.2014 realizza una specifica intesa, ma non un contratto collettivo) sono tardive e dunque irrilevanti, stante il disposto dell'art. 414 c.p.c. ..

Va comunque evidenziato, sia pure ad abundantiam, che la stessa ricorrente ha qualificato nell'atto introduttivo l'accordo del 22.5.2014 come contratto aziendale (pag. 7 del ricorso; lett. c) e che dalle buste paga la ricorrente risulta inquadrata come giornalista (redattore).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Così deciso in Roma il 25 maggio 2017.

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2017.